

REGIONE PIEMONTE



COMUNE  
DI  
SERRAVALLE SCRIVIA  
Provincia di Alessandria

# REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA

ART. 6, COMMA 5, DEL D.LGS. 114/98 E S.M.I.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.      DEL

Per IL SINDACO  
L'ASSESSORE AL COMMERCIO  
*Emanuele Parodi*

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
*Geom. Luciano Camera*

IL SEGRETARIO  
*Dott.ssa Clotilde De Rege*

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
*Geom. Stefano Vitiello*

**Luglio 2009**

<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
Art. 1 Oggetto	5
<b>TITOLO I ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ATTIVITA' COLLATERALI</b>	<b>6</b>
Art. 2 Vendita congiunta ingrosso/dettaglio	6
Art. 3 Vendita con consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato	6
Art. 4 Attività miste	7
Art. 5 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	7
Art. 7 Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento	8
Art. 8 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio	9
Art. 9 Agenzie di affari, vendite di cose usate	10
Art. 10 Targhetta dell'amministratore di condominio	10
Art. 11 Vendita a mezzo di apparecchi automatici	10
Art. 12 Vendite per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione	12
Art. 13 Vendita negli spacci interni	12
Art. 14 Vendita e propaganda ai fini commerciali	12
Art. 15 Attività di vendita temporanee	13
<b>TITOLO II CONTROLLO DEI PREZZI, VENDITE PROMOZIONALI, SALDI, LIQUIDAZIONI</b>	<b>14</b>
Art. 16 Pubblicità dei prezzi e sottocosto	14
Art. 17 Vendite di liquidazione	14
Art. 18 Vendite di fine stagione o saldi	15
Art. 19 Vendite promozionali e sottocosto	16
<b>TITOLO III ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DISCIPLINA DELLE FERIE</b>	<b>17</b>

Art. 20	Classificazione di Serravalle Scrivia	17
Art. 21	Orari di apertura e chiusura e disciplina delle ferie	17
<b>TITOLO IV OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, DECORO E ARREDO URBANO</b>		<b>18</b>
Art. 22	Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali	18
Art. 23	Regolamento aree di sosta	19
Art. 24	Orario di carico/scarico merci	19
Art. 25	Decoro e arredo urbano nell'addensamento A.1.	19
<b>TITOLO V ATTIVITÀ CHE INTERFERISCONO CON LA VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA</b>		<b>20</b>
Art. 26	Pubblici Esercizi	20
Art. 27	Farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti e commercio al dettaglio esercitato nell'ambito dell'attività principale (ex Tabelle speciali)	20
Art. 28	Erboristerie	20
Art. 29	Vendita di giornali, quotidiani e periodici	20
Art. 30	Attività di acconciatore ed estetista	21
<b>TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>		<b>22</b>
Art. 31	Ispezioni	22
Art. 32	Sanzioni e revoche	22
Art. 33	Entrata in vigore	22
Art. 34	Disposizioni transitorie	22
Art. 35	Abrogazione di norme	22

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 29 della D.C.R. n. 563 - 13414 del 29.10.1999, modificata dalla D.C.R. 347 - 42514 del 23.12.2003 ed in ultimo dalla D.C.R. 59 - 10831 del 24.03.2006 (gli **“Indirizzi e Criteri Regionali”**) i Comuni approvano secondo questo ordine:

- a) i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale. Il Comune di Serravalle Scrivia ha approvato detti criteri con D.C.C. n. \_\_\_\_del\_\_\_\_ (i **“Criteri Comunali”**);
- b) l'adeguamento al P.R.G.C. secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. n.114/1998 e s.m.i.; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i dispositivi dell'articolo 17 della L.R. 56/1977e s.m.i.;
- c) il regolamento di polizia annonaria ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., integrato nei contenuti necessari all'applicazione della normativa. Il Comune di Serravalle Scrivia, già dotato di regolamento di polizia urbana approvato con D.C.C. n. 14 del 17.05.2000, provvede con il presente ad approvare il regolamento di polizia annonaria (di seguito il **”Regolamento”**);
- d) norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i. e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio.

Per quanto non espressamente normato nel presente Regolamento si richiamano i dispositivi normativi nazionali e regionali in materia di commercio e in particolar modo:

- a) D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- b) L.R. 28/1999 “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione al D.Lgs. n.114/1998” e s.m.i.;
- c) Gli Indirizzi e Criteri Regionali.

## **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il commercio al dettaglio in sede fissa per quanto concerne:

- a) le corrispondenze tra le merci vendute e le autorizzazioni;
- b) il controllo dei prezzi, le vendite promozionali, i saldi e le liquidazioni;
- c) gli orari e la disciplina delle ferie;
- d) la regolamentazione delle aree di sosta, l'occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi commerciali e il decoro urbano;
- e) le forme speciali di vendita, le altre forme di commercio e le altre attività che interferiscono con il commercio al dettaglio;
- f) le sanzioni.

## **TITOLO I ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E ATTIVITA' COLLATERALI**

### **Art. 2 Vendita congiunta ingrosso/dettaglio**

1. L'articolo 5 della L.R. 28/1999 e s.m.i. prevede al comma 6 che il divieto di esercitare congiuntamente il commercio all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. non operi per la vendita di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- b) materiale elettrico;
- c) colori e vernici, carte da parati;
- d) ferramenta ed utensileria;
- e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- f) articoli da riscaldamento;
- g) strumenti scientifici e di misura;
- h) macchine per ufficio e relativi accessori;
- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiale per l'edilizia;
- l) legnami.

2. Nella locuzione "macchine per ufficio e relativi accessori" è da intendersi compreso il materiale informatico.

### **Art. 3 Vendita con consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato**

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti stessi a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.

2. Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o "menu" dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.

3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffali murali e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio o attrezzature sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

5. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 38 del 29.12.2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e della L. 287/92

#### **Art. 4 Attività miste**

1. Qualora nei locali in cui si eserciti un'attività di produzione di beni o di servizi, si svolga anche l'attività di commercio degli stessi, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata nelle modalità indicate dall'art. 5 degli Indirizzi e Criteri Regionali atte ad individuarne permanentemente la superficie e che l'attività stessa rientri nelle destinazioni d'uso ammesse dall'art. 20 delle N.T.d' A. del P.R.G.C. vigente.

2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto all'immediata sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione della stessa e comunque è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 75,00 a € 450,00

#### **Art. 5 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte;

b) i titolari di autorizzazione di tipo B) rilasciata da qualsiasi Comune italiano;

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. Il produttore dovrà presentare opportuna denuncia di inizio attività almeno trenta gg prima della data di vendita, nella quale saranno indicati anche i giorni di vendita, i luoghi e gli orari e dovrà essere dimostrata la titolarità all'esercizio di tale attività.

2. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi e alle condizioni di cui al successivo art. 6.

3. Deve essere ottenuta l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e il pagamento dei relativi oneri.

4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta siano vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a mt 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

7. Dal presente articolo è esclusa l'area del mercato settimanale.

#### **Art. 6 Commercio su aree pubbliche - regime delle aree**

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2. L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e per non più di 4 ore consecutive sulla stessa zona di sosta. L'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4. Le violazioni di cui ai commi 1. e 2. comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

5. La violazione di cui al comma 3. comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

6. Dal presente articolo è esclusa l'area del mercato settimanale.

#### **Art. 7 Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento**

1. L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.

2. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3. L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4. L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.

Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5. Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6. L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 comma 2 del D.lgs. 114/98.

10. Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3., 4., 5. e 6. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

#### **Art. 8 Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio**

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2. Qualora l'attività di cui al comma 1. sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.

5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

### **Art. 9 Agenzie di affari, vendite di cose usate**

1. Ferme restando le disposizioni della legislazione vigente in materia, chi intende iniziare o subentrare in una attività di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio Commercio, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

2. Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

### **Art. 10 Targhetta dell'amministratore di condominio**

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4. Le violazioni di cui ai commi 1. e 3. comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

### **Art. 11 Vendita a mezzo di apparecchi automatici**

1. Chi intenda effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, tramite l'apposito modello ministeriale; con la comunicazione si dichiarano: la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali, le misure di ingombro e qualora necessario una apposita relazione strutturale.

2. Se l'apparecchio è installato su area pubblica, deve essere richiesto il permesso per l'occupazione della stessa, precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per l'installazione degli apparecchi stessi e la durata dell'occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e le condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento della relativa tassa.

3. Se l'apparecchio è installato su area privata deve essere rilasciato per quanto di competenza, dal proprietario dell'area l'assenso all'occupazione.

4. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in un locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

5. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico, oltre al decorso dei 30 (trenta) giorni, è necessario essere in possesso dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.

## **Art. 12 Vendite per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione**

1. Chi intenda effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, attraverso il mezzo televisivo od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune tramite la compilazione del modello ministeriale; con la comunicazione si dichiarano: la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico ed il mezzo e sistema dotati per la vendita. In particolare, per quanto riguarda il commercio elettronico, va indicato il sito in rete che sarà utilizzato.
2. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che il Comune stesso non abbia emesso atti ostativi in merito.
3. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato con le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
4. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore che effettua personalmente la vendite di cui al precedente comma 1.

## **Art. 13 Vendita negli spacci interni**

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi secondo i disposti dell'art. 16 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intenda effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione scritta al Comune utilizzando il modello ministeriale; con la comunicazione si dichiarano: il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico – sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.
4. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, sempre che non sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.

## **Art. 14 Vendita e propaganda ai fini commerciali**

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.

3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione dei termini da parte del Comune stesso.

#### **Art. 15 Attività di vendita temporanee**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita sia su suolo pubblico che su suolo privato. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., che devono essere autocertificati.

2. Il Proprietario e/o l'avente titolo che promuova la vendita temporanea su suolo privato per la quale sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti, è tenuto a presentare domanda al Comune.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di vendita temporanee viene adottato apposito atto deliberativo di individuazione delle aree nelle quali possano essere svolte tali forme di vendita, a seguito di valutazione dell'interesse pubblico.

4. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio, si possono autorizzare anche siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi, nei modi di legge .

5. L'istanza deve pervenire al Comune almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione o evento per il quale si richiede l'autorizzazione per la vendita.

6. Eventuali pareri, autorizzazioni, nullaosta interni ed esterni vengono raccolti attraverso la conferenza di servizi.

7. Qualora non venga fornita risposta entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della domanda, l'istanza si intende assentita; nel precitato caso di silenzio-assenso si intenderanno acquisiti dal richiedente i pareri, autorizzazioni, nullaosta interni ed esterni eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività.

8. Nella domanda deve essere indicata la tipologia di vendita, il luogo, i giorni e l'orario di vendita nonché la modalità di occupazione, le strutture che si intendano utilizzare e la modalità di smaltimento dei rifiuti. Qualora necessario, deve essere presentata una relazione riguardante gli impianti installati, secondo la normativa vigente in materia.

9. In presenza di una pluralità di richieste relative allo stesso luogo e per lo stesso periodo temporale, la domanda dovrà essere presentata in forma unitaria da un unico soggetto avente titolo e requisiti.

10. L'Amministrazione Comunale con il supporto degli uffici competenti, si riserva la facoltà di valutare ogni singola istanza e/o l'istanza unitaria, secondo criteri di interesse e di ordine pubblico.

11. L'autorizzazione per l'attività di vendita temporanea può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza fideiussoria, a copertura di eventuali danni causati.

## **TITOLO II CONTROLLO DEI PREZZI, VENDITE PROMOZIONALI, SALDI, LIQUIDAZIONI**

### **Art. 16 Pubblicità dei prezzi e sottocosto**

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, sia l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta, sia il riferimento all'unità di misura standard, ove prescritto.
3. Il Comune vigila affinché i prezzi praticati rispettino le norme di legge relative al sottocosto.

### **Art. 17 Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e dall'art. 13 della L.R. 28/1999 e s.m.i.. Non è pertanto considerata liquidazione la vendita effettuata in negozio, a prezzi scontati tutto l'anno, da parte di industrie o commercianti muniti di regolare autorizzazione commerciale.
2. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo del servizio postale, coincide con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

La comunicazione deve contenere:

- a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
  - b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
  - c) motivazioni della liquidazione (cessazione di attività, cessione azienda, trasferimento di sede dell'esercizio, rinnovo dei locali sede dell'esercizio);
  - d) merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati dalla stessa;
  - e) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione del consumatore.
4. Dovranno altresì essere allegati:

- a) nel caso di cessazione dell'attività: comunicazione preventiva di cessazione sugli appositi modelli regionali e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- b) nel caso di cessione di azienda: dichiarazione contenente gli estremi dell'atto di cessione e originale dell'autorizzazione amministrativa;
- c) nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio: comunicazione preventiva sugli appositi modelli regionali;
- d) nel caso di liquidazione per rinnovo locali: dichiarazione contenente gli estremi dell'eventuale titolo abilitativo (permesso di costruire o denuncia di inizio attività). Nel caso queste non siano necessarie, dovranno essere allegati i preventivi di spesa; al termine dei lavori dovranno essere prodotte le fatture relative ai lavori svolti e l'esercizio dovrà rimanere chiuso per un periodo non inferiore a 8 (otto) giorni.

5. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a tre mesi in caso di cessazione attività e cessione azienda, e sei settimane in caso di trasferimento di sede e rinnovo locali.

6. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

7. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.

8. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.

### **Art. 18 Vendite di fine stagione o saldi**

1. Le vendite di fine stagione o saldi, come definite dall'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e dall'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i, si effettuano, di norma, nei periodi seguenti dell'anno:

- dal 3 gennaio al 27 febbraio;
- dal 1 luglio al 30 settembre;

Tali date vengono confermate e/o modificate ogni anno dall'assessorato alle Attività economiche della Provincia di Alessandria.

2. Il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e la Provincia di Alessandria, può individuare, entro il mese di novembre di ogni anno, periodi diversi da quelli sopra indicati, da valere per l'anno successivo.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima, indicando:

- a) ubicazione dell'esercizio nel quale è effettuata la vendita;

- b) data di inizio e data di cessazione della vendita;
  - c) percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
  - d) testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.
4. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio per mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
5. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

#### **Art. 19 Vendite promozionali e sottocosto**

1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei prodotti merceologici, e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno.
2. Dette vendite devono essere precedute da comunicazione al Comune, da presentare almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle stesse, contenente l'indicazione del periodo di svolgimento della vendita e le percentuali degli sconti o dei ribassi praticati sui suoi prezzi abituali di vendita. Non sono considerate promozionali le vendite effettuate in negozio, a prezzi scontati tutto l'anno, da parte di industrie o commercianti muniti di regolare autorizzazione commerciale.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione della comunicazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza. In caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
5. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.
6. Per la disciplina delle vendite sottocosto, si fa espresso riferimento alla specifica normativa in materia ( art. 15, comma 8 D.Lgs. 114/98 – D.P.R. 218/01 e Circolare Ministero delle Attività Produttive n. 3528/C del 24/10/2001)

## **TITOLO III ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DISCIPLINA DELLE FERIE**

### **Art. 20 Classificazione di Serravalle Scrivia**

Il Comune di Serravalle Scrivia è classificato :

- **comune intermedio** ai sensi dell'allegato 1 "Aree di programmazione commerciale" degli Indirizzi e Criteri Regionali;
- ai sensi dell'art. 11 comma 5 lettera a) degli Indirizzi e Criteri Regionali, il comune di Serravalle Scrivia è qualificato come **comune turistico** in forza della D.G.R. n. 2-27125 del 23 aprile 1999 ad oggetto "orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs. 31.03.1998 n. 114. Adozione con i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto".

### **Art. 21 Orari di apertura e chiusura e disciplina delle ferie**

1. La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, potrà deliberare in merito alla eventuale previsione di chiusura infrasettimanale alle modalità per garantire l'apertura al pubblico in caso di due o più festività consecutive, all'eventuale esigenza dell'utenza per l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno, esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato, nonché al numero minimo di ore di apertura diurna.

2. Gli esercenti, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e della normativa regionale in materia, possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al minuto, rendendoli noti al pubblico mediante cartelli, avviso o altri idonei mezzi di pubblicizzazione.

3. L'esposizione del cartello, contenete l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche all'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.

4. Agli esercizi specializzati indicati all'art. 13 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. L'esercente interessato deve inviare al Comune apposita comunicazione nella quale viene indicato qual è l'attività prevalente o esclusiva tale da legittimare l'immediata applicazione della disposizione particolare.

5. In ogni caso l'apertura dell'esercizio commerciale è sempre da intendersi quale facoltà per l'esercente e non quale obbligo, ad eccezione dell'apertura in caso di due o più festività consecutive che si configura come vero e proprio obbligo per l'esercente di generi alimentari secondo le modalità stabilite con provvedimento del Sindaco.

6. Al fine di assicurare all'utenza nei mesi estivi idonei livelli di servizio, almeno per i beni di prima necessità, è dato mandato alla Giunta Comunale di valutare, sentite le organizzazioni di categoria, la necessità di approvare un apposito calendario delle ferie. L'eventuale approvazione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

7. Per l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, si applicano i disposti legislativi e regolamentari e ogni atto deliberativo del Comune in merito, considerata la qualificazione turistica del Comune stesso.

## **TITOLO IV OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI, REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA, DECORO E ARREDO URBANO**

### **Art. 22 Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali**

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. L'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa sono disciplinate dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 52 del 7.10.1994.

3. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati all'occupazione dello spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi, con le seguenti strutture ed attrezzature:

- vetrinette espositive;
- banchi espositivi;
- tende da sole;
- elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, ecc.).

4. I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL competente e devono, comunque, essere posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.

3. L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.

4. È vietata in tutte le zone, ad eccezione di quelle pedonali o a traffico limitato, dove non esistono marciapiedi o dove questi ultimi sono di larghezza inferiore a metri due.

5. Sono altresì vietate ad una distanza inferiore a metri cinque dai semafori, mentre per le distanze dagli incroci o intersezioni stradali si rimanda alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

6. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7. Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 23 Regolamento aree di sosta**

1. Si stabilisce il principio che la sosta nei parcheggi pubblici a servizio degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali è gratuita.

2. La gratuità permane per tutto l'arco della giornata, qualora non sia deciso in modo diverso con apposito provvedimento approvato dal Consiglio Comunale.

I parcheggi privati a servizio delle localizzazioni commerciali devono essere gratuiti.

3. Per motivi di ordine pubblico, i parcheggi pubblici possono essere chiusi a seguito di specifica ordinanza del Sindaco.

4. Durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali la durata della sosta negli addensamenti A.1. e A.3. sarà disciplinata con apposito provvedimento.

5. Negli addensamenti A.1. e A.3. la sosta dei mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 t.) al servizio del commercio dovrà essere consentita soltanto per il carico/scarico merci e per le operazioni eccezionali, il tempo di sosta dovranno essere ridotti al tempo strettamente necessario.

### **Art. 24 Orario di carico/scarico merci**

1. Nel centro abitato e, in specifico, negli addensamenti commerciali individuati in zone residenziali, l'orario di carico e scarico delle merci deve essere concentrato nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico nelle ore di riposo notturno.

2. La regolamentazione dell'orario in cui si svolgono le operazioni di carico e scarico merci è disciplinato dagli specifici regolamenti in materia di circolazione stradale a cui si rimanda.

### **Art. 25 Decoro e arredo urbano nell'addensamento A.1.**

Il Comune di Serravalle Scrivia con D.C.C. n. 14 del 04.05.2006 ha approvato il Progetto di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) ai sensi della L.R. n. 28 del 12.11.1999 comma 1 lett.a).

## **TITOLO V ATTIVITÀ CHE INTERFERISCONO CON LA VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA**

### **Art. 26 Pubblici Esercizi**

1. La Regione Piemonte ha emanato la L.R. 29.12.2006 n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande). Detta normativa sostituisce la precedente legislazione nazionale affidata alla legge n. 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).
2. Con D.C.C. n. 13 del 02.03.2009 il Comune di Serravalle Scrivia ha approvato i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande (art. 8 – L.R. 38/2006)" al quale si rimanda.

### **Art. 27 Farmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori di carburanti e commercio al dettaglio esercitato nell'ambito dell'attività principale (ex Tabelle speciali)**

Si rimanda alla legislazione vigente in materia.

### **Art. 28 Erboristerie**

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina specifica sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta, oltre alla normativa sul commercio, anche alla Legge 06.01.1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti da esse erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27.07.1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..
4. In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/1998 e s.m.i..

### **Art. 29 Vendita di giornali, quotidiani e periodici**

Le attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici, è normata dalla Legge 13/04/1999 n. 108 "Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica" e modificata con il D.Lgs. n. 170/2001 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della Legge 108/1999, il Comuni di Serravalle Scrivia ha provveduto alla redazione del "Piano Comunale di

localizzazione dei punti di vendita della stampa quotidiana e periodica” approvato con D.C.C. n. 28 del 16.09.2003.

La normativa regionale di riferimento è il Testo Coordinato dell'allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n. 101-9183 del 28.04.2003 “Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.Lgs. 24.04.2001 n. 170 in fase transitoria all’emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione” modificata dalle D.G.R. 39-10025 del 21.07.2003 e n.3-683 del 05.09.2005.

### **Art. 30 Attività di acconciatore ed estetista**

La normativa riguardante questo esercizio è consultabile sul sito della Regione Piemonte, Artigianato – Commercio - Industria, Artigianato, qui di seguito sinteticamente menzionata:

- ***Acconciatori***
  - legge 14.02.1963 n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed affini” come modificata dalla legge 23.09.1970 n. 1142;
  - legge 17.08.2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”;
  - decreto legge 04.07.2006 n. 223 (Bersani bis) coordinato con la legge di conversione 04.08.2006 n. 248 recante “Disposizioni urgenti per il rilascio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
  - decreto legge 31.01.2007 n. 7 come modificato con la legge di conversione 02.04.2007 n. 40 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”.
- ***Estetista***
  - legge 04.01.1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”;
  - L.R. 09.12.1992 n. 54 “Norme di attuazione della legge 04.01.1990 n. 1”;
  - D.P.G.R. 4.11.1999 n. 78 “Prime indicazioni tecnico – operative per l’esecuzione di attività di solarium”;
  - D.P.R.G. 07.04.2003 n. 6/R “Regolamento regionale delle attività di solarium”;
  - D.P.R.G. 22.05.2003 n. 46 “Prime indicazioni tecnico - operative per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e piercing”.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 31 Ispezioni**

1. Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.
2. Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

### **Art. 32 Sanzioni e revoche**

1. Per le sanzioni e le revoche si richiamano le disposizioni di cui all'art. 22 D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e all'art. 6 della L.R. 28/1999 e s.m.i., nonché le norme generali sulla violazione dei regolamenti comunali.

### **Art. 33 Entrata in vigore**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 75 comma 6 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Il regolamento deve essere comunque sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### **Art. 34 Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non espresso nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. alla L.R. 28/1999 e s.m.i. e alle successive disposizioni regionali adottate dal Consiglio e dalla Giunta.
2. Le eventuali modifiche delle leggi e degli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica che non richiedono, per la loro applicazione, adeguamenti della regolamentazione locale sono automaticamente recepiti e sostituiscono le norme divenute incompatibili.
3. I modelli di riferimento per la presentazione delle comunicazioni e delle istanze di autorizzazione sono quelli predisposti dalla Regione Piemonte ed approvati con D.G.R. n. 43-29533 del 01.03.2000 o quelli ministeriali.

### **Art. 35 Abrogazione di norme**

1. Sono espressamente abrogate tutte le norme del Regolamento Comunale di Polizia e circolazione urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 15.09.1951 e s.m.i. di cui al TITOLO IV, capo III "Commercio" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17.05.2000 e tutti gli artt. di cui al Titolo VI del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delib. di C.C. n. 18 del 16.06.2008.

